

COMUNITA' DI AMBITO
" A.T.O. TOSCANA COSTA "

(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i.)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

n. 3 del 23.02.2011

OGGETTO: Modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa - Determinazioni in ordine alla costituzione della società mista di cui all'art. 23 bis del D.L. 112/08 convertito in L. n. 133/08 e s.m.i. e relativo Regolamento Attuativo adottato con DPR n. 168/2010.

L'anno duemilaundici (2011), addì ventitre (23) del mese di febbraio alle ore 16.30, presso la Sala Convegni della Fondazione L.E.M. – Piazza del Pamiglione, 1 - Livorno, si è riunita, in **seconda convocazione**, l'Assemblea Consortile dell'Autorità di Ambito A.T.O. TOSCANA COSTA, all'uopo convocata dal Presidente nella persona dell'On. Marco Filippeschi ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Consortile, con nota Prot. n.0000189/2011 del 14.02.2011 e con nota di integrazione Prot. 0000198/2011 del 17.02.2011 per deliberare sugli argomenti iscritti all'O.d.G.

Fatto l'appello, risultano presenti i comuni sotto indicati

Comune	Quota	Pres.	Nominativo	Comune	Quota	Pres.	Nominativo
Altopascio	0,94%	D	Balduini Alessandro	Massarosa	2,55%	S	Mungai Franco
Aulla	0,90%	S	Simoncini Roberto	Minucciano	0,19%		
Bagni di Lucca	0,39%			Molazzana	0,23%		
Bagnone	0,24%	D	Marconi Carletto	Montignoso	0,67%		
Barga	0,54%	D	Giorgio Salvateci	Montecarlo	0,35%		
Bibbona	0,60%	S	Marini Fiorella	Montecatini Val di C.	0,40%	D	Fiorini Alberto
Bientina	0,50%	D	Maffei Alvaro	Montescudaio	0,25%	D	Serini Luciano
Borgo a Mozzano	0,49%			Monteverdi Marittimo	0,17%		
Buti	0,37%	Per d	Filippeschi Marco	Montopoli in Valdarno	0,56%	S	Vivaldi Alessandra
Calci	0,43%	S	Possenti Bruno	Mulazzo	0,23%	Per d	Leri Cesare
Calcinaia	0,74%	D	Alderigi Cristiano	Orciano Pisano	0,12%		
Camaione	2,24%	D	Bonuccelli Claudia	Palaja	0,27%	D	Bagnoli Tebaldo
Campiglia Marittima	0,75%	Per d	Baldassarri Saverio	Peccioli	2,70%	S	Crecchi Silvano
Campo Elba	0,50%	S	Segnini Vanno	Pescaglia	0,30%	D	Pieretti Aladino
Camporgiano	0,16%			Piazza al Serchio	0,19%	S	Fantoni Paolo
Capannoli	0,35%	S	Fatticcioni	Pietrasanta	2,89%	D	Viti Italo

			Filippo			
Capannori	2,48%	D	Menesini Luca	Pieve Fosciana	0,26%	
Capoliveri	0,40%			Piombino	2,65%	S Anselmi Gianni
Capraia Isola	0,13%	S	Della Rosa Maurizio	PISA	6,63%	S Filippeschi Marco
Careggine	0,13%	D	Rossi Lucia	Podenzana	0,20%	Per d Grassi Paolo
CARRARA	3,51%	S	Zubbani Angelo	Pomarance	0,40%	D Fabiani Nicola
Casale Marittimo	0,14%	S	Fabrizio Burchianti	Ponsacco	0,76%	D Giannini Barbara
Casciana Terme	0,26%			Pontedera	2,10%	S Millozzi Simone
Gascina	1,91%	D	Mariotti Fabio	Pontremoli	0,48%	Per d Simoncini Roberto
Casola in Lunigiana	0,20%	Per d	Marconi Carletto	Porcari	0,74%	S Baccini Alberto
Castagneto Carducci	0,96%	Per d	Benedetti Stefano	Porto Azzurro	0,54%	
Castelfranco di Sotto	0,70%	S	Marvogli Umberto	Portoferraio	0,92%	S Peria Roberto
Castellina Marittima	0,22%			Rio Marina	0,25%	
Castelnuovo di Val di C.	0,30%	Per d	Burchianti Fabrizio	Rio nell'Elba	0,10%	D Fratini Gianbattista
Castelnuovo Garfagnana	0,62%	D	Picchetti Elena	Riparbella	0,19%	S Fontanelli Ghero
Castiglione Garfagnana	0,18%	D	Benedetti Ettore	Rosignano Marittimo	6,63%	S Franchi Alessandro
Cecina	1,74%	S	Benedetti Stefano	S. Romano Garfagnana	0,21%	D Rocchiccioli Roberto
Chianni	0,15%	Per d	Filippeschi Marco	San Giuliano Terme	1,53%	D Verdianelli Francesco
Collesalveti	0,92%	D	Demi Riccardo	San Miniato	1,33%	S Gabbanini Vittorio
Comano	0,19%	S	Leri Cesare	San Vincenzo	0,83%	Per d Baldassarri Saverio
Coreglia Antelminelli	0,36%	D	Volpi Emilio	Santa Croce sull'Arno	0,75%	S Ciaponi Osvaldo
Crespina	0,31%	D	Vannini Massimiliano	Santa Luce	0,15%	
Fabbriche di Vallico	0,23%	D	Morelli Aldo	Santa Maria a Monte	0,63%	S Mazzinghi Enrico
Fauglia	0,24%	D	Petrini Fulvia	Sassetta	0,23%	
Filattiera	0,23%	D	Terzi Davide	Seravezza	0,78%	S Neri Ettore
Fivizzano	0,44%	S	Grassi Paolo	Sillano	0,09%	
Forte dei Marmi	1,14%	S	Buratti Umberto	Stazzema	0,16%	D Tovani Alessio
Fosciandora	0,14%	Per d	Romei Carlo	Suvereto	0,24%	S Pioli Giampaolo
Fosdinovo	0,29%	D	Simonini Giorgio	Terricciola	0,30%	Per d Filippeschi Marco
Gallignano	0,36%	D	Nardini Egidio	Tresana	0,21%	D Scarciglia Antonio

Giuncugnano	0,13%			Vagli di Sotto	0,13%		
Guardistallo	0,13%	S	GrupPELLI Mauro	Vecchiano	0,72%	Per d	Mencacci Ivan
Lajatico	0,14%	D	Turini Roberto	Vergemoli	0,12%		
Lari	0,56%	S	Mencacci Ivan	Viareggio	4,33%	D	Athos Pastechi
Licciana Nardi	0,29%	Per d	Simoncini Roberto	Vicopisano	0,54%	S	Taglioli Juri
LIVORNO	9,18%	S	Cosimi Alessandro	Villa Basilica	0,22%	Per d	Romei Carlo
Lorenzana	0,20%	D	Bertini Pierfrancesco	Villa Collemantina	0,14%	Per d	Benedetti Ettore
LUCCA	4,94%	S	Favilla Mauro	Villafranca in Lunigiana	0,28%	Per d	Simoncini Roberto
Marciana	0,21%			Volterra	0,75%	D	Costa Roberto
Marciana Marina	0,23%			Zeri	0,17%	Per d	Grassi Paolo
MASSA	5,21%	S	Pucci Roberto				

Legenda: S = sindaco; D = delegato; Per d = per delega a sindaco o delegato di altro Comune

Sono pertanto presenti n. 88 Comuni per quote rappresentate 94,01%: pertanto la seduta è valida.

Presiede l'Assemblea Consortile il sindaco del Comune di Pisa On. Marco Filippeschi nella sua qualità di Presidente della Comunità d'Ambito.

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive il direttore Dott. Franco Borchì, verbalizza il Sindaco di Santa Croce sull'Arno Osvaldo Ciaponi, a ciò incaricato dal Presidente.

Il Presidente apre la discussione sull'argomento posto all'ordine del giorno, nel merito del quale intervengono alcuni membri dell'Assemblea.

- omissis -

IL PRESIDENTE PONE QUINDI IN VOTAZIONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L' ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso che:

- la Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa è chiamata a provvedere all'affidamento del servizio ad un gestore unico per l'intero suo territorio, come previsto dalla l.r. n. 61/07 e come recentemente ribadito dall'art. 81 della l.r. toscana 29 dicembre 2010, n. 65. Tale attività dovrà essere poi proseguita dall'autorità amministrativa cui la Regione Toscana affiderà le competenze delle Autorità di Ambito, alla scadenza del termine previsto per la loro soppressione da parte dell'art. 2, comma 186 bis, Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;
- con l'entrata in vigore dell'art. 23 bis del d.l. 112/08, convertito nella legge 133/08 e modificato dal d.l. 135/09, convertito nella legge 20 novembre 2009, n.166, nonché del suo regolamento attuativo, adottato con d.p.r. 7

settembre 2010, n. 168, l'affidamento in via ordinaria dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica può effettuarsi: a) "a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica"; b) "a società a partecipazione mista pubblica e privata a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del presente comma, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento" (art. 23 bis, comma 2, lett. a e b).

Atteso che:

- la Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa ha effettuato una propria attività istruttoria in ordine alle gestioni esistenti, sia per ciò che attiene ai servizi di raccolta, trasporto e tutti gli altri servizi connessi con il ciclo dei rifiuti urbani, che per quanto attiene alla gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero degli stessi. In particolare, attraverso un intenso lavoro di ricognizione delle gestioni esistenti nell'ATO Toscana Costa e presso i comuni consorziati sono stati acquisiti i dati caratterizzanti:
 - la dotazione dei beni (attrezzature, contenitori ed automezzi per la raccolta) e personale impiegato per la raccolta e lo spazzamento stradale;
 - gli aspetti connessi alla valorizzazione dei beni suddetti ed alla struttura tariffaria del servizio nel suo complesso;
 - i profili organizzativi e gestionali necessari ad una evoluzione della raccolta finalizzata al perseguimento della conformità normativa e su una valutazione della loro convenienza gestionale;
 - gli aspetti tecnici della dotazione impiantistica attualmente presente nell'ATO e quella da realizzare in attuazione del Piano Straordinario.
- In data 21.12.2010, Prot. n 2147 è stato inoltre acquisito l'apposito studio effettuato dai consulenti legali incaricati dall'ATO Toscana Costa, inerente la ricognizione puntuale delle gestioni esistenti sul territorio dell'ATO, l'analisi giuridica di tutti i contratti e degli affidamenti in essere, il loro contenuto e le relative scadenze, oltre ad una valutazione delle gestioni esistenti in raffronto con la disciplina dell'art. 23 bis del d.l. 112/08 e s.m.i.
- Del complesso di queste attività il Direttore dell'ATO Toscana Costa ha informato l'Assemblea con una propria relazione in data 28.12.2010.
- Anche alla luce dei risultati dell'attività istruttoria sopra descritta, è emerso un orientamento dei sindaci dei più importanti comuni aderenti all'ATO Toscana Costa, diretto ad individuare nella *società a partecipazione mista pubblica e privata* la forma di affidamento che meglio si attaglia alle caratteristiche dell'ATO, ritenendo che tale scelta consenta di salvaguardare il patrimonio, l'esperienza ed il valore, in termini sia economici che sociali, delle aziende pubbliche locali operanti nel settore, oltre che di ricercare *partners* industriali in grado di valorizzare detta esperienza e di contribuire a creare un soggetto imprenditoriale di rilievo, rendendo attuale l'obiettivo, perseguito dalla stessa Regione Toscana, di "aggregazione delle aziende di gestione al fine di produrre vantaggi ed economie di scala, risparmi per la collettività, maggiore efficienza del servizio, possibilità di far fronte, con aziende fortemente capitalizzate, ad importanti investimenti infrastrutturali" e di arrivare alla creazione, nel settore dei rifiuti, di "3 società di gestione, una per ogni ATO" (documento preliminare alla legge di bilancio annuale e pluriennale ed alla legge finanziaria regionale 2011).
- Sulla base di tali considerazioni, è stato predisposto un **Protocollo di Intesa (Al. A)** che individua uno specifico **cronoprogramma** diretto alla costituzione della società ed alla scelta, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, di un *partner* industriale cui siano affidati "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio, come previsto dall'art. 23 bis d.l. 112/08.
- Tale Protocollo è stato sottoscritto da n. 74 sindaci/delegati per una quota rappresentativa pari al 87,11% dei comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa ed è aperto alla successiva adesione di tutti gli altri Comuni aderenti all'ATO Toscana Costa.

Visto quanto riferito dal Presidente, il quale dà conto dei suddetti orientamenti e valutazioni effettuati dagli enti locali.

Considerato che:

- la competenza in materia di costituzione della società e di scelta del socio privato resta propria degli enti locali, mentre restano di competenza dell'ATO la scelta della forma di gestione, nel novero di quelle previste dall'art. 23

bis d.l. 112/08 (come si evince dal combinato disposto dell'art. 202, comma 1, d.lgs. 152/06 e dell'art. 12, comma 1, lett. c) del d.p.r. 168/2010) e l'affidamento al socio privato di "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio (art. 23 bis, comma 2, lett. a).

- I due livelli di competenze amministrative, dei comuni e della Comunità d'Ambito (o del soggetto che ad essa subentrerà in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), devono essere necessariamente coordinati. In forza di tali considerazioni, così come indicato nell'allegato Protocollo di Intesa, appare opportuno che sia la stessa Comunità d'Ambito, o il soggetto che ne assumerà le funzioni, a svolgere e coordinare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Trattandosi infatti di gara "a doppio oggetto", la Comunità d'Ambito o il soggetto che ad essa subentrerà, eserciteranno in questo caso sia competenze proprie, relativamente sia alla scelta della forma di gestione che all'affidamento di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, che competenze delegate degli enti locali, relativamente al profilo connesso alla scelta del socio.
- I comuni hanno previsto, nell'allegato Protocollo di Intesa, l'elaborazione di un apposito *studio di fattibilità* che avrà il compito di definire, sotto forma di proposta, modi e termini di costituzione della società mista per quanto attiene ai profili tecnici, giuridici, economico, patrimoniali e finanziari. Tale studio dovrà essere elaborato da un Gruppo di Lavoro, così come previsto dal Protocollo, assistito da *Advisors* appositamente incaricati.
- I comuni, tenuto conto dell'attività istruttoria svolta dall'ATO Toscana Costa, delle specifiche competenze e professionalità di cui esso è munito, nonché delle funzioni che lo stesso sarà chiamato a svolgere al momento dell'avvio della procedura di gara per la scelta del socio privato hanno richiesto di potersi valere, nell'ambito dell'attività che dovrà svolgere il Gruppo di Lavoro, del contributo della struttura tecnica ed amministrativa e dei consulenti dell'ATO Toscana Costa medesimo.
- I comuni hanno altresì manifestato l'intento di valersi, al fine di sostenere le spese necessarie alla elaborazione dello studio di fattibilità, alla procedura di gara per la scelta del socio privato ed alla costituzione della società mista, dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2010 disponibile e definitivamente accertato da parte dell'ATO Toscana Costa. Restando, fin d'ora disponibili, nel caso in cui tali somme dovessero rivelarsi insufficienti, ad autorizzare l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione 2011, determinato fino alla data di cessazione dell'ATO e, in ulteriore subordine, a contribuire pro-quota nelle percentuali di cui all'art. 6 dello Statuto della Comunità d'Ambito.
- L'ATO Toscana Costa ha infine interesse a che sia puntualmente rispettato il cronoprogramma indicato nell'allegato Protocollo di Intesa, al fine di giungere sollecitamente, pur nei tempi tecnici necessari, all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito, così come previsto dalla l.r. toscana n. 61/07.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore;

RILEVATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto della Consorzio "ATO TOSCANA COSTA";

Con deliberazione validamente assunta ai sensi di quanto previsto all'art. 14, comma 5, dello Statuto Consortile, come risulta da quanto sotto riportato;

A) La deliberazione messa ai voti, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n: 88 Comuni per quote rappresentate 94,01%

Voti favorevoli n. 85 Comuni per quote rappresentate 90,30%

Astenuti: n. 3 Comuni (Castelnuovo G., Lorenzana, Pietrasanta) per quote rappresentate 3,71%

Contrari: nessun Comune per quote rappresentate 0,00 % (nessuno)

B) Messa ai voti l'immediata esecutività, si ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 88 Comuni per quote rappresentate 94,01%

Voti favorevoli n. 85 Comuni per quote rappresentate 90,30%

Astenuti: n. 3 Comuni (Castelnuovo G., Lorenzana, Pietrasanta) per quote rappresentate 3,71%

Contrari: nessun Comune per quote rappresentate 0,00 % (nessuno)

DELIBERA

1. Di individuare, quale forma di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio dell'ATO Toscana Costa, la società mista avente le caratteristiche di cui all'art. 23 *bis*, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10. La società mista assumerà pertanto la qualità di gestore unico di ambito, in conformità alle previsioni di cui alla l.r. toscana 22 novembre 2007, n. 61.
2. Di assumere la presente deliberazione quale atto di indirizzo, fermo restando che l'affidamento del servizio alla società mista potrà disporsi allorché saranno stati posti in essere dagli enti locali competenti tutti gli atti necessari alla scelta del socio privato ed alla costituzione della società, conformemente a quanto indicato in premessa ed alle citate disposizioni di cui all'art. 23 bis del d.l. 112/08.
3. Di approvare, per quanto di competenza, il Protocollo di Intesa allegato sub "A" al presente atto ed il cronoprogramma previsto in detto Protocollo, disponendo affinché l'organo amministrativo della Comunità d'Ambito vigili sul rispetto di tale cronoprogramma, al fine di giungere sollecitamente, pur nei tempi tecnici necessari, all'affidamento del servizio.
4. Di stabilire sin d'ora che, espletate le attività di competenza degli enti locali, così come descritte nell'allegato Protocollo di Intesa, allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore provvederà l'ATO Toscana Costa o il soggetto che ne assumerà le funzioni, il quale agirà, come indicato in premessa, sia nell'esercizio di competenze proprie che su delega degli enti locali. Resta fermo che, attesa la prevista cessazione della Comunità d'Ambito nei termini stabiliti dal più volte citato dell'art. 2, comma 186 bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i., lo svolgimento delle attività che, sulla base del cronoprogramma, sono destinate ad essere completate successivamente a tale scadenza, dovrà essere subordinato al necessario assenso della Regione Toscana, cui compete l'individuazione dell'organo che subentrerà nell'esercizio delle funzioni dell'ATO Toscana Costa.
5. Di autorizzare la struttura tecnica ed amministrativa dell'ATO Toscana Costa, coordinata dal Direttore, a prestare la propria collaborazione all'attività del Gruppo di Lavoro individuato nel Protocollo di Intesa allegato alla presente deliberazione, autorizzando altresì la stessa Comunità d'Ambito a valersi delle necessarie consulenze professionali.
6. Di stabilire che, al fine di sostenere le spese necessarie alla elaborazione dello studio di fattibilità, di quelle relative alla procedura di gara per la scelta del socio privato ed alla costituzione della società mista, nonché di quelle ulteriormente necessarie sino all'affidamento del servizio, ATO Toscana Costa è autorizzato dai Comuni dell'Ambito a valersi dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2010 disponibile e definitivamente accertato. Stabilendo, altresì, che nel caso in cui tali somme dovessero rivelarsi insufficienti, i Comuni medesimi autorizzano l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione 2011, determinato fino alla data di cessazione dell'ATO Toscana Costa, e, in ulteriore subordine, si rendono disponibili a contribuire pro-quota nelle percentuali di cui all'art. 6 dello Statuto di ATO Toscana Costa medesimo.
7. Di informare della presente Deliberazione la Regione Toscana;
8. Di trasmettere il presente atto ai Comuni consorziati ove statutariamente previsto.

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

COMUNITA' DI AMBITO

" ATO TOSCANA COSTA "
(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25 e s.m.i.)

OGGETTO della proposta di deliberazione dell'Assemblea Consortile:

Modalità di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'ATO Toscana Costa -
Determinazioni in ordine alla costituzione della società mista di cui all'art. 23 bis del D.L. 112/08 convertito in L. n.
133/08 e s.m.i. e relativo Regolamento Attuativo adottato con DPR n. 168/2010.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Livorno, 23.02.2011



Direttore
Dott. Franco Borchi

PROTOCOLLO DI INTESA

relativo all'impegno di dar vita ad una società a capitale misto ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio dell'ATO Toscana Costa.

Tra

I comuni sottoscrittori il presente atto, nella persona del Sindaco pro-tempore o proprio delegato

PREMESSO CHE

1. I Comuni sottoscrittori del presente atto appartengono tutti alla Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, istituita con l.r. toscana n. 61/07 ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. II) d.lgs. 152/06 e all'art. 2, l.r. toscana n. 25/98 e successive modifiche e integrazioni.
2. La Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Costa, dopo aver effettuato una propria attività istruttoria in ordine alle gestioni esistenti, sia per ciò che attiene ai servizi di raccolta, trasporto e tutti gli altri servizi connessi con il ciclo dei rifiuti urbani, che per quanto attiene alla gestione degli impianti di smaltimento e/o recupero degli stessi, è chiamata ad attivare le procedure necessarie al fine di provvedere all'affidamento del servizio ad un gestore unico per l'intero suo territorio, come previsto dalla l.r. n. 61/07 e come recentemente ribadito dall'art. 81 della l.r. toscana 29 dicembre 2010, n. 65. Tale attività dovrà essere poi proseguita dall'autorità amministrativa cui la Regione Toscana affiderà le competenze delle Autorità d'Ambito, alla scadenza del termine previsto per la loro soppressione da parte dell'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.
3. I Comuni sottoscrittori del presente atto hanno valutato che, tra le forme di gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica previste dalla legislazione vigente e, segnatamente, dall'art. 23 bis del d.l. 112/08 e dal suo regolamento attuativo di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168, la società mista, le cui caratteristiche sono delineate dal comma 2, lett. b) del citato art. 23 bis e dal predetto regolamento, meglio corrisponda alle esigenze del territorio da loro rappresentato.
4. Tale forma di gestione consente infatti di salvaguardare il patrimonio, l'esperienza ed il valore, in termini sia economici che sociali, delle aziende pubbliche locali operanti nel settore, oltre che di ricercare partners industriali in grado di valorizzare detta esperienza e di contribuire a creare un soggetto imprenditoriale di rilievo, rendendo attuale l'obiettivo, perseguito dalla stessa Regione Toscana, di "aggregazione delle aziende di gestione al fine di produrre vantaggi ed economie di scala, risparmi per la collettività, maggiore efficienza del servizio, possibilità di far fronte, con aziende fortemente capitalizzate, ad importanti investimenti infrastrutturali" e di arrivare alla creazione, nel settore dei rifiuti, di "3 società di gestione, una per ogni ATO" (documento preliminare alla legge di bilancio annuale e pluriennale ed alla legge finanziaria regionale 2011).
5. Al fine di addivenire alla costituzione della società mista ed alla scelta, mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, di un partner industriale cui siano affidati "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio, come previsto dal citato art. 23 bis d.l. 112/08, i sottoscritti intendono individuare, con il presente protocollo, il percorso e gli obiettivi intermedi, fermo restando che ogni ulteriore profilo potrà essere messo a punto con gli atti successivi.
6. la competenza in materia di costituzione della società e di scelta del socio privato resta propria degli enti locali, mentre restano di competenza dell'ATO la scelta della forma di gestione, nel novero di quelle previste dall'art. 23 bis d.l. 112/08 (come si evince dal combinato disposto dell'art. 202, comma 1, d.lgs. 152/06 e dell'art. 12, comma 1, lett. c) del d.p.r. 168/2010) e l'affidamento al socio privato di "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio (art. 23 bis, comma 2, lett. a). I due livelli di competenze amministrative, dei comuni e della Comunità d'Ambito (o del soggetto che ad essa subentrerà in forza di quanto previsto dall'art. 2, comma 186 bis, l. 23 dicembre 2009, n. 191), devono essere necessariamente coordinati. In forza di tali considerazioni, così come indicato nell'allegato Protocollo di Intesa, appare opportuno che sia la stessa Comunità d'Ambito, o il soggetto che ne assumerà le funzioni, a svolgere e coordinare il procedimento di gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato. Trattandosi infatti di gara "a doppio oggetto", la Comunità d'Ambito o il soggetto che ad essa subentrerà, eserciteranno in questo caso sia competenze proprie,

relativamente sia alla scelta della forma di gestione che all'affidamento di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, che competenze delegate degli enti locali, relativamente al profilo connesso alla scelta del socio.

7. Appare inoltre opportuno che, anche nello svolgimento delle attività preliminari di competenza dei comuni, questi possano avvalersi della struttura tecnica ed amministrativa dell'ATO Toscana Costa, nonché dei propri consulenti, e ciò in ragione dell'attività istruttoria svolta dall'ATO, delle specifiche competenze e professionalità di cui questo è munito, nonché delle funzioni che lo stesso sarà chiamato ad esercitare al momento dell'avvio della procedura di gara per la scelta del socio privato.
8. Si rende ancora opportuno che l'ATO Toscana Costa sia autorizzato a far fronte alle spese necessarie alla elaborazione dello studio di fattibilità, alla procedura di gara per la scelta del socio privato, alla costituzione della società mista, oltre che di quelle ulteriormente necessarie sino all'affidamento del servizio.
9. E' infine opportuno individuare un cronoprogramma di tali ultime attività sino all'affidamento del servizio in favore della nuova società.

Tanto premesso,
SI CONVIENE
quanto segue.

Art. 1. Valore delle premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2. Impegno a costituire la società.

Le parti convengono di fare tutto quanto necessario al fine di dare vita ad una società a capitale misto, conforme alle previsioni di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b), del d.l. 112/08 e del d.p.r. 168/10, oltre che di tutte le altre norme vigenti in materia, ai fini dello svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sull'intero territorio dell'ATO Toscana Costa.

Le parti faranno altresì quanto possibile affinché al capitale della società partecipi, direttamente o indirettamente, il più ampio numero dei comuni aderenti all'ATO Toscana Costa. I sottoscrittori del presente atto si impegnano quindi a ricercare su tale progetto il più ampio consenso da parte degli altri enti locali. Questi potranno, in ogni momento, aderire al presente Protocollo, il quale resta aperto alla sottoscrizione di tutti i comuni appartenenti alla Comunità d'Ambito.

Art. 3. Criteri e forme di partecipazione.

Gli enti locali concorderanno i criteri per la definizione della misura della loro partecipazione alla costituenda società, tenendo conto:

- della qualità e quantità dei rifiuti prodotti – smaltiti e differenziati, in analogia con le previsioni dell'art. 23 l.r. toscana n. 25/88;
- degli specifici apporti che, sotto forma di conferimenti, verranno arrecati alla medesima società;
- delle ricadute, anche di carattere territoriale, degli investimenti infrastrutturali che la società sarà chiamata a compiere.

Art. 4. Affidamento del servizio.

L'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla costituenda società non sarà possibile *ex lege* prima che si sia addivenuti alla scelta, mediante procedura ad evidenza pubblica, di un socio industriale, cui vengano affidati, conformemente alle previsioni di cui all'art. 23 bis, comma 2, lett. b); d.l. 112/08, "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio.

La società, effettuata la scelta del socio privato, in attesa del perfezionamento degli atti relativi al suo stabile assetto societario e patrimoniale, ove ciò dovesse rendersi necessario al fine di assicurare in tempi rapidi l'avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, potrà acquisire transitoriamente, per mezzo di contratti di affitto e/o nel modo che verrà ritenuto giuridicamente più opportuno, la gestione degli attuali rami di azienda delle società partecipate dagli enti sottoscrittori del presente atto e/o di quelli che vi aderiranno in un momento successivo.

Resta inteso che, sia nell'occasione della stipula dei contratti di affitto che in occasione degli eventuali successivi conferimenti ed indipendentemente dalle forme giuridiche che verranno adottate, sarà comunque esclusa qualsiasi responsabilità della nuova società per i debiti e le passività in generale delle imprese pubbliche e partecipate degli enti locali che gestiscono il servizio dei rifiuti urbani.

Potrà farsi eccezione a tale regola limitatamente agli oneri derivanti dalle spese di investimento necessarie ai fini della realizzazione degli impianti previsti nel Piano Straordinario di cui all'art. 27 l.r. n. 61/07, sulla base del relativo piano di ammortamento del prestito.

Art. 5. Collegio dei Sindaci.

Le parti convengono di costituire un Collegio composto dai Sindaci di:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Il Collegio è presieduto dal Sindaco di Pisa ed avrà il compito di curare l'attuazione del presente protocollo.

Il Collegio dovrà in particolare provvedere alla formazione di un apposito Gruppo di Lavoro il quale avrà il compito, sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite dal Collegio stesso, di elaborare uno studio di fattibilità della costituenda società mista e ciò per quanto riguarda i profili di carattere tecnico, giuridico, patrimoniali, economico e finanziario.

Lo studio di fattibilità dovrà, tra l'altro, avere ad oggetto le modalità di effettuazione dei conferimenti; le forme di accesso agli impianti promiscui, destinati allo smaltimento anche dei rifiuti speciali, sulla base di tariffe regolate dall'ATO o dal soggetto che ne assumerà le funzioni; la valutazione degli eventuali compendi aziendali oggetto di conferimento, in forza di criteri sia reddituali che patrimoniali.

Il Gruppo di Lavoro sarà formato da tecnici designati dagli enti locali rappresentati in seno al Collegio e potrà valersi della struttura operativa e dei consulenti dell'ATO Toscana Costa, oltre che degli Advisors che saranno chiamati a svolgere le necessarie attività di assistenza e consulenza ai fini del perfezionamento dell'operazione.

Il Collegio si riunirà presso i locali del Comune di Pisa o di uno degli altri Comuni che vi aderiscono, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Presidente o sulla semplice richiesta scritta di uno dei suoi componenti.

Le convocazioni avverranno a mezzo fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno cinque giorni e, in caso di urgenza, anche telefonicamente, con un preavviso di 48 ore o anche inferiore, ove la riunione sia ritenuta indifferibile.

Delle riunioni del Collegio e dei voti espressi verrà redatto apposito processo verbale. Alle riunioni del Collegio, in caso di impedimento dei sindaci, potranno partecipare loro delegati. La delega non potrà avere carattere generale ma dovrà essere conferita di volta in volta per la specifica riunione.

Il Collegio curerà che le sue decisioni siano attuate dagli organi e/o dagli uffici amministrativi degli enti locali di riferimento.

Il Collegio avrà altresì il compito di effettuare il necessario coordinamento con gli altri Sindaci dei Comuni appartenenti all'ATO Toscana Costa, allorché se ne ravvisi l'opportunità.

Art. 6. Spese.

I comuni autorizzano l'ATO Toscana Costa a far fronte alle spese necessarie per la elaborazione dello studio di fattibilità, alla procedura di gara per la scelta del socio privato ed alla costituzione della società mista, oltre che di quelle ulteriormente necessarie ai fini dell'affidamento del servizio, valendosi dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2010 disponibile e definitivamente accertato. Nel caso in cui tali somme dovessero rivelarsi insufficienti, potrà attingersi all'eventuale avanzo di amministrazione 2011, determinato fino alla data di cessazione dell'ATO, fermo restando che, in ulteriore subordine, i comuni contribuiranno pro-quota nelle percentuali di cui all'art. 6 dello Statuto della Comunità d'Ambito.

Art. 7. Svolgimento della gara.

I sottoscrittori del presente Protocollo convengono sin d'ora che all'espletamento delle procedure di gara per la scelta del socio privato provvederanno l'ATO Toscana Costa o il soggetto che ne assumerà le funzioni al momento della sua soppressione il quale agirà, ai fini della scelta del socio, su delega dei comuni e, quanto all'affidamento di "specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio", nell'esercizio di competenze proprie.

Art. 8. Cronoprogramma.

I sottoscrittori, per il conseguimento degli obiettivi del presente protocollo, individuano il seguente crono programma, impegnandosi a mettere in atto tutto quanto necessario ai fini del suo puntuale rispetto:

1	1/10 marzo 2011	indizione della gara per la selezione degli Advisors
2	10/15 aprile 2011	aggiudicazione delle procedure di gara per l'individuazione degli Advisors
3	15/30 luglio 2011:	redazione finale e consegna dello studio di fattibilità;
4	30 luglio /30 settembre 2011	redazione Patti Parasociali tra soci pubblici e costituzione della New.Co. interamente pubblica o, in alternativa, accordo di programma tra i soci pubblici i quali entrano a far parte della compagine insieme al privato. Questa scelta è rimessa allo studio di fattibilità.
5	1/10 agosto 2011:	procedura ad evidenza pubblica per predisposizione della documentazione tecnica di gara scelta socio privato al quale affidare specifici compiti operativi (**)
6	30 ottobre 2011	elaborazione definitiva della documentazione di gara per la scelta socio privato al quale affidare " specifici compiti operativi ".
7	15 /30 novembre 2011	pubblicazione del bando di gara per la scelta del socio privato
8	15/30 gennaio 2012	aggiudicazione della gara
9	febbraio 2012:	affidamento del servizio.

(**) In questa fase occorrerà predisporre:

- Un "**Documento Operativo del Piano Straordinario**" contenente la progettazione preliminare e lo schema gestionale dei servizi con particolare riferimento a:
 - a) servizi di raccolta e sistema dei trasporti;
 - b) individuazione delle aree di raccolta e delle eventuali gestioni di sub – ambito;
 - c) individuazione dei servizi – delle dotazioni, tecnologiche od infrastrutturali connesse ai servizi e degli impianti di trattamento/recupero/smaltimento oggetto dell'affidamento oltre che di quelli non oggetto dell'affidamento ma da utilizzare in quanto previsti nel Piano Straordinario;
 - d) definizione degli obiettivi e degli standard dei servizi di gestione dei rifiuti eventualmente articolati per aree o per tipologie insediative omogenee;
 - e) elaborazione di un sistema informativo geografico di base;
 - f) definizione tecnico organizzativa dei profili dei servizi di spazzamento attesi per aree omogenee;
 - g) definizione tecnico organizzativa dei servizi accessori (es.: pulizia mercati, spiagge, manifestazioni culturali, sportive) e loro applicazione sul territorio;
 - h) aggiornamento dei profili progettuali ed attuativi relativi agli impianti da realizzare secondo le indicazioni del Piano straordinario;
 - i) predisposizione di un layout dei flussi di rifiuti esitanti dalle fasi di raccolta e trattamento;
 - j) definizione dei tempi attuativi per giungere ad una fase gestionale a regime;
 - k) definizione del PIANO DI GESTIONE e del PIANO DEGLI INVESTIMENTI necessari per giungere gli obiettivi di Piano Straordinario, articolati su base quindicennale;
 - l) La previsione dell'importo tariffario articolato per singole voci di costo ai sensi della vigente normativa di settore per l'intero periodo di affidamento. La progressiva e integrale unificazione tariffaria potrà avvenire attraverso un processo graduale di integrazione degli attuali bacini in un periodo non inferiore a 5 anni.
- Il **Capitolato Tecnico di gara con allegati tecnico- funzionali**, con particolare riferimento a quanto segue:
 - I. definizione dei criteri per la valutazione delle offerte tecniche;
 - II. criteri e termini per l'aggiornamento delle modalità gestionali tecniche ed economiche del servizio;
 - III. definizione degli indicatori di efficienza – efficacia – produttività – qualità del servizio integrato;
 - IV. definizione delle procedure di monitoraggio e di controllo tecnico – economico – di qualità sulla gestione del servizio integrato.

Livorno,


Letto, confermato e sottoscritto.

Comunità di Ambito ATO Toscana Costa
(L.R.T. 18 maggio 1998 n. 25)

Il Direttore
Dott. Franco Borchì



Il Presidente
Marco Filippeschi



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Livorno in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 2°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Livorno li, 28 FEB. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchì



La presente deliberazione è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Livorno, li 23 FEB. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchì



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Livorno dal 28 FEB. 2011
al 15 MAR. 2011 e che contro di essa non sono stati presentati reclami od opposizioni.

Livorno li, 16 MAR. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchì



- è divenuta esecutiva il giorno 11 MAR. 2011 per il decorso di 10 giorni
dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Livorno, li 16 MAR. 2011



Il Direttore
Dott. Franco Borchì

